

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 289/CGF

(2013/2014)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 237/CGF– RIUNIONE DEL 14 MARZO 2014

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Francesco Cerini, Dott. Salvatore Mezzacapo, Dott. Lucio Molinari - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

1) **AMMENDA € 10.000,00 AL SIG. BERETTA MARIO;**

2) **AMMENDA € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ A.C. SIENA S.P.A. INFLITTA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'OPERATO DEL SUO TESSERATO,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 2047/208 PF13-14 SP/SS/BLP DEL 31.10.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38/CDN del 3.12.2013)

Con decisione resa pubblica con Com U ff. n. 38 del 3.12.2013, la Commissione Disciplinare Nazionale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, ha inflitto al sig. Mario Beretta, allenatore responsabile della prima squadra del Siena la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 per violazione dell'art. 1 comma 1 e dell'art. 5 comma 1 C.G.S. per avere *“pubblicamente espresso rilievi lesivi della reputazione dell'arbitro sig. Ciampi, mettendo in particolare in dubbio l'imparzialità e la competenza dell'Ufficiale di gara in modo da lederne il prestigio e la credibilità nonché della società U.S. Città di Palermo S.p.A. e dei suoi tesserati”* ed alla Società A.C. Siena S.p.A. la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva.

I fatti di cui è questione sono relativi alla partita Siena/Palermo del 21.10.2013.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società A.C. Siena S.p.A., chiedendo in via principale l'annullamento delle sanzioni inflitte ed in via subordinata che esse vengano ridotte nella misura ritenuta di giustizia.

A sostegno delle conclusioni rassegnate, la reclamante deduce, premessa una ricostruzione del più complesso contesto in cui inquadrare i fatti di cui è questione, l'erroneità della decisione della C.D.N. per non aver questa tenuta nella dovuta considerazione il *“ravvedimento operoso”* prontamente posto in essere dal sig. Beretta.

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale e il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

Motivi della decisione

La Corte, letto l'atto di gravame, sentiti il rappresentante della Procura Federale e il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene sia infondata la domanda principale intesa all'annullamento delle sanzioni irrogate, meritando piuttosto di essere accolta la subordinata richiesta di riduzione delle sanzioni medesime.

In effetti, ferma restando la negativa valutazione e la giusta sanzionabilità delle espressioni adoperate dal Beretta al termine dell'incontro di cui è questione, vieppiù censurabili trattandosi

dell'allenatore responsabile della prima squadra, non può non essere rilevata e debitamente valutata la circostanza per cui lo stesso sig. Beretta, ancora prima dell'avvio nei suoi confronti dell'azione disciplinare poi conducente alla sanzione dell'ammenda qui contestata, ha posto in essere comportamenti inequivocamente qualificabili in termini di "ravvedimento operoso". Il riferimento è alla conferenza stampa sollecitamente convocata, nel corso della quale le espressioni adoperate dal Beretta, chiare nel senso delle scuse portate e del pentimento manifestato, ben possono essere valutate, ai fini che qui interessano, quale circostanza attenuante, sia pure in senso improprio. Il rilievo del comportamento successivo, infatti, non viene in considerazione quale attenuante in senso specifico di quanto in precedenza commesso, quanto piuttosto come elemento che nella valutazione complessiva della condotta del tesserato avrebbe dovuto essere valutato ai fini della irrogazione della sanzione disciplinare. In altri termini, la successiva condotta del Beretta appare idonea ad attenuare gli effetti lesivi della sue primigenie dichiarazioni e dunque meritevole di considerazione al fine di graduare la doverosa sanzione da comminare.

Pertanto, in ragione di quanto considerato, va accolta la richiesta subordinata, di cui al reclamo proposto dalla società A.C. Siena S.p.A., di riduzione delle sanzioni inflitte, che sono quindi rispettivamente rideterminate nell'ammenda di € 5.000,00 con diffida per il sig. Beretta e nella medesima ammenda, a titolo di responsabilità oggettiva, per la società A.C. Siena S.p.A.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Siena S.p.A. di Siena:

- riduce la sanzione dell'ammenda inflitta al Sig. Beretta Mario a € 5.000,00 con diffida;
- riduce la sanzione dell'ammenda inflitta all'A.C. Siena S.p.A. a € 5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CALC. BERARDI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA SASSUOLO/PARMA DEL 2.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 138 del 3.3.2014)

Con reclamo ritualmente proposto il calciatore Berardi Domenico, tesserato in favore dell'U.S. Sassuolo, ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 138 del 3.3.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie "A", gli ha irrogato, seguito gara Sassuolo/Parma del 2.3.2014, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara "per avere, al 26° del II tempo, colpito volontariamente un calciatore avversario con una gomitata al volto, con il pallone non a distanza di gioco senza, però, provocare danni fisici", con conseguente sua espulsione decretata dall'arbitro.

Con i motivi scritti il reclamante ha eccepito che il suo gesto era stato del tutto involontario in quanto, nel pieno azione di una fase di gioco alla quale egli partecipava, aveva tenuto il braccio destro eccessivamente alto e siccome girato di schiena aveva colpito l'avversario al volto il quale, dopo essere caduto per terra, si era immediatamente rialzato proseguendo tranquillamente la gara.

Osservava, pertanto, che non si era trattato di una violenta gomitata e si doleva, quindi, di una sanzione sproporzionata ed iniqua, con conseguente esclusione dal novero della fattispecie di cui all'art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S., al più punibile con una giornata di squalifica.

A supporto delle sue difese ha richiamato precedenti disciplinari in consimile materia.

Ha concluso chiedendo, in via principale, la rideterminazione della squalifica in una sola giornata; in subordine, previa riqualificazione del gesto nella fattispecie di condotta scorretta o gravemente antisportiva l'applicazione della squalifica nella misura pari a due giornate di gara; in estremo subordine, la riduzione della squalifica a due giornate di gara, con commutazione della terza in sanzione pecuniaria nella misura ritenuta di giustizia.

Alla seduta del 14.3.2014, tenutasi davanti alla C.G.F. – I Sezione Giudicante – è comparso il difensore del reclamante, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il reclamo è privo di fondamento e deve essere respinto.

Osserva questa Corte, non condividendo gli assunti del reclamante, che il gesto dal medesimo posto in essere rientra nella fattispecie regolata dall'art. 19, comma 4, lett. b), che prevede la squalifica per tre giornate in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori.

Né hanno pregio le residue osservazioni difensive incentrate sull'assenza di conseguenze

lesive, in concreto non verificatesi, di per se stesse evidentemente inidonee a determinare una derubricazione della condotta in addebito siccome contraddistinta, in sé, da un'intrinseca attitudine offensiva.

Il comportamento tenuto dal calciatore – che riconosce avere un contenuto rilevante sotto il profilo disciplinare e quindi degno di sanzione (sebbene attenuata) – appare, in definitiva, connotato da quei tratti di particolare gravità che inducono a ritenere corretta la qualificazione di condotta violenta assegnata in prime cure e rendono, dunque, legittima la irrogazione della sanzione di tre giornate di squalifica disposta nel provvedimento oggetto di reclamo.

Inequivoca, infatti, appare la refertazione dell'arbitro il quale ha precisato che il reclamante “colpiva volontariamente con una gomitata il volto dell'avversario con il pallone non a distanza di gioco”.

Refertazione che, ex art. 35, n. 1.1, C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Berardi Domenico.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSOCALC. DELVECCHIO GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA PALERMO/BARI DEL 28.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 62 del 4.3.2014)

Il calciatore Delvecchio Gennaro della A.S. Bari ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uffi. n. 62 del 4 marzo 2014, con il quale, a seguito della gara Palermo/Bari del 1 marzo 2014, è stata inflitta al calciatore Delvecchio Gennaro la seguente sanzione:

- squalifica per 3 giornate effettive di gara "*per avere, al 43° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un avversario con una manata al volto*".

Il reclamante, nel ricorso presentato ha chiesto la riduzione della sanzione comminata, ritenendo di non meritare un trattamento così oneroso ed afflittivo.

Difatti eccepisce che, dalla dinamica dell'episodio descritta nei rapporti di gara, il gesto era privo di qualunque intento violento o lesivo dell'altrui incolumità, anche in considerazione del fatto che il giocatore avversario non ha subito alcuna conseguenza fisica ed ha potuto riprendere il gioco.

A sostegno di quanto affermato, il reclamante riporta alcune recenti decisioni della Corte di Giustizia Federale per casi analoghi, nei quali la stessa Corte ha ritenuto di dovere mitigare i provvedimenti adottati quando non ricorrano i requisiti della condotta violenta.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto e sentito l'arbitro, considerando il fatto sì volontario, ma non di particolare intensità né definibile come violenza, rilevato che la condotta posta in essere sia comunque da qualificarsi come gravemente antisportiva, accoglie il ricorso e riduce la sanzione della squalifica comminata da 3 a 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.G.F., sentito l'arbitro, accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal calciatore Delvecchio Gennaro e riduce la sanzione della squalifica inflitta a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 13 maggio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete